

D.D.G n. 532 del _____

30 OTT 2014

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO

Visto e assunto impegno
ridotto
definitivo di € 1.692,60
provvisorio
N. 598 cap. 10 es.
Scheda n.
Per l'esecuzione.....
Palermo, li
Il Responsabile della Ragioneria Centrale

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 8/2000, la L.R. 10/2000, la L.R. 4/2003, la L.R. 17/04 e la L.R. 19/2005;
- VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;
- VISTA** la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011;
- VISTA** la delibera commissariale n. 2 del 31 maggio 2013 relativa alla nomina del Dr. Lucio Giuseppe Monte quale Dirigente Generale dell'Ente, approvata dall'Assessorato Regionale Risorse Agricole ed Alimentari con nota n. 20060 del 17 giugno 2013;
- VISTA** la nota prot. n. 705 del 17/01/2014 con la quale l'IRVO chiede all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura l'autorizzazione della gestione provvisoria al 30 aprile 2014;
- VISTA** la nota prot. n. 6261 del 22/01/2014 dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari con la quale si autorizza la gestione provvisoria del bilancio dell'Istituto nella misura di uno dodicesimo (gennaio 2014);
- VISTA** la nota prot. n. 11756 del 06/02/2014 dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari con la quale si autorizza la gestione provvisoria del bilancio dell'Istituto nella misura di un ulteriore dodicesimo (febbraio 2014);
- VISTA** la nota prot. n. 19681 del 05/03/2014 dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari con la quale si autorizza la gestione provvisoria del bilancio dell'Istituto nella misura di un ulteriore dodicesimo (marzo 2014);
- VISTA** la nota prot. n. 31295 del 14/04/2014 dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari con la quale si autorizza la gestione provvisoria del bilancio dell'Istituto nella misura di un ulteriore dodicesimo (aprile 2014);
- VISTA** la nota prot. n. 35343 del 30/04/2014 dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari con la quale si autorizza la gestione provvisoria del bilancio dell'Istituto nella misura di un ulteriore dodicesimo (maggio 2014);
- VISTA** la nota prot. n. 45265 del 04/06/2014 dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari con la quale si autorizza la gestione provvisoria del bilancio dell'Istituto nella misura di un ulteriore dodicesimo (giugno 2014);
- VISTA** la nota prot. n. 61854 del 30 /07/2014 dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari con la quale si autorizza la gestione provvisoria del bilancio dell'Istituto fino al 31 agosto 2014;
- VISTA** la nota prot. n. 68621 del 05/09/2014 dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari con la quale si autorizza la gestione provvisoria del bilancio dell'Istituto fino al 30 settembre 2014;
- VISTA** la nota prot. n. 74538 del 26/09/2014 dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari con la quale si autorizza la gestione provvisoria del bilancio dell'Istituto fino al 31 Ottobre 2014;

VISTO il Regolamento Unico IRVO per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ai sensi del D.lgs n.163-06 – art. 125 Codice dei contratti, approvato con deliberazione n.90/08;

CONSIDERATA la necessità di dare incarico all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Siracusa – Territorio per al valutazione immobiliare e tecnico-estimativa degli immobili di proprietà dell'IRVO presenti nel territorio di Noto, al fine di aggiornare l'inventario degli immobili;

VISTA la nota prot. 2666/D del 25/02/2014 con la quale si chiede all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Siracusa – Territorio la valutazione immobiliare e tecnico-estimativa degli immobili di proprietà dell'IRVO presenti nel territorio di Noto;

VISTA la nota prot. 5695/D del 20/05/2014 con la quale si chiede all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Siracusa – Territorio oltre la valutazione immobiliare e tecnico-estimativa, anche eventuale canone di affitto, degli immobili di proprietà dell'IRVO presenti nel territorio di Noto;

VISTA la bozza di “accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare” tra l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Siracusa – Territorio e l'IRVO inviata via mail dall'Ing. Vaccaro Andrea, Dirigente dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, per la valutazione attraverso una stima indicativa del valore di mercato e del canone di locazione di n° 7 immobili di proprietà dell'Istituto, identificati al NCEU di Noto al foglio di mappa n° 254 particella n° 267 sub. nn. 1,2,3,4,5, e particelle nn. 4781 e 45, riconoscendo all'Agenzia delle Entrate un rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse di euro 1.692,00 (euro milleseicentonovantadue/00) , pari a 4 gg. Lavorativi;

CONSIDERATO necessario impegnare la somma € 1.692,00 sul cap. 80 della gestione autorizzata dell'Ente Esercizio finanziario 2014;

DECRETA

Art 1

Di approvare la bozza di “accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare” tra l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Siracusa – Territorio e l'IRVO, per al valutazione immobiliare, tecnico-estimativa e canone di affitto degli immobili di proprietà dell'IRVO presenti nel territorio di Noto;

Art. 2


Per quanto esposto in premessa, è impegnata la somma di euro €1.692,00 (euro milleseicentonovantadue/00) sul capitolo 80, che rientra nella spesa consentita dall'approvata gestione provvisoria di bilancio;

Art.3

Trasmettere i dati e documenti, relativi al presente decreto, al responsabile tecnico del Sito Istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line.



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucio Giuseppe MONTE



Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE
IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona dell'ing. Mario Roberto Florio in qualità di Direttore del'U. P. di Siracusa dell'Agenzia delle Entrate - Territorio, giusta delega del Vicedirettore - Territorio dell'Agenzia, prot. n.2012/62838 del 11 dicembre 2012

E

Istituto Regionale del Vino e dell'Olio – Ente di ricerca della Regione Siciliana (di seguito "Istituto"), nella persona del Dott. Lucio Giuseppe Monte, nato a Palermo (PA) il n25/03/1965, in qualità di Direttore Generale.

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che *"l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che l'Istituto ha manifestato interesse con istanza prot. 2666 del 2014 allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- E. che l'istanza di cui al precedente punto D. è finalizzata dall'Istituto ad ottenere una perizia di stima per la rideterminazione dell'inventario degli immobili di cui all'allegato prospetto di proprietà dell'Istituto e siti nel Comune di Noto;
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e Provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali - Territorio) ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio - oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
- I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e l'Istituto si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 OGGETTO

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in: valutazione attraverso una stima indicativa del valore di mercato e del canone di locazione di n° 7 immobili di proprietà dell'Istituto, identificati al NCEU di Noto al foglio di mappa n° 254 particella n° 267 sub. nn. 1,2,3,4,5, e particelle nn. 4781 e 45.

ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, l'Istituto riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 1.692,00 (euro milleseicentonovantadue/00), pari a 4 gg. Lavorativi.

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'emissione della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico bancario sullo specifico c/c postale intestato all'Agenzia, codice IBAN IT2600760103200001005400807.

3.3 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto ed è conclusa entro il 31.12.2014.

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4. Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, l'Istituto richiedente si impegna a fornire la documentazione che sarà richiesta dall'Agenzia, propedeutica alla valutazione, nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell'incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia.

4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.

4.6 Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'eventuale documentazione suppletiva richiesta non fosse disponibile, le attività di stima vengono effettuate sul presupposto dell'indisponibilità della documentazione di cui trattasi.



4.7 Le parti convengono, inoltre, che l'Agenzia non effettuerà verifiche delle certificazioni urbanistiche ed autorizzative prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d'igiene, etc) e pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine a tali autorizzazioni in fase di svolgimento dei servizi, considerando le stesse come perfettamente regolari.

ART. 5 ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, l'Istituto si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione dell'Istituto richiedente.

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite dall'Istituto, ovvero da mancati necessari sopralluoghi che non si siano resi possibili per cause imputabili all'Istituto medesimo. In tali casi, l'Agenzia notificherà all'Istituto le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni. Decorso tale termine, il presente accordo si intende risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

5.4 L'Istituto si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni.

5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, possono essere rappresentati all'Agenzia nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

ART. 6 RINVIO

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

ART. 7 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono

al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 L'Istituto, aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

ART. 9 CONTROVERSIE

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

ART. 10 COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:


a) per l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio: Via Libertà, 66 - Palermo fax: 091347870; email: direzione.vitevino@regione.sicilia.it

b) per l'Agenzia delle Entrate: via Antonello da Messina, 96100 Siracusa - fax n° 0931751591

li _____

Istituto Regionale del Vino e dell'Olio

(Dott. Lucio Giuseppe Monte)



Agenzia delle Entrate


(Dott. Ing. Mario Roberto Florio)

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza;
- art. 9, controversie.

Istituto Regionale del Vino e dell'Olio

(Dott. Lucio Giuseppe Monte)



Agenzia delle Entrate

(Dott. Ing. Mario Roberto Florio)